



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 27
in data 14-09-18

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: RINNOVO PROCEDIMENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 000363/2018 DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/09/2017

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 20:30,

nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Eseguito l'appello:

FREGOLENT SONIA	P	SIGNOROTTO ANDREA	P
MARSURA ANGELA	P	BORTOLETTO MILENA	P
GROTTO NATALE	P	BALASSO FABIO	P
PILLONETTO FABRIZIO	P	VILLANOVA MATTEO	P
BORTOLINI GESUS	P	BORTOT ELEONORA	P
FREZZA VANNI	P	ZANNONI DELCHI	P
GHIZZO DEBORAH	P		

ne risultano presenti n. 13 ed assenti n. 0

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE NONI PAOLA in qualità di Segretario Comunale.

Dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono nominati scrutatori i Sigg.:
PILLONETTO FABRIZIO
BORTOLETTO MILENA
ZANNONI DELCHI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017, esecutiva, questo Comune ha approvato per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo solo T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, una ricognizione delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016;

- in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 00363/2018 che pronunciando sul ricorso lo ha accolto nella sua parte impugnatoria, annullando le deliberazioni impugnate, tra cui quella del Comune di Sernaglia della Battaglia, dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda della ricorrente volta all'accertamento dell'impossibilità, per i Comuni resistenti, di esercitare i diritti sociali ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, e dichiarando, altresì, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, c.p.a., che per tale domanda il giudice nazionale munito di giurisdizione è il giudice ordinario;

DATO ATTO che il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso essenzialmente per tre ragioni:

- 1) Asco holding non potrebbe garantire il perseguimento dell'interesse pubblico perché le partecipazioni dei Comuni ivi sono partecipazioni polvere, per quanto tale società sia partecipata al 90% da enti pubblici omogenei locali;

- 2) Asco Trade pur essendo controllata da una quotata in borsa non potrebbe operare a mercato, dovendo essere soggetta al perseguimento dell'interesse generale come qualunque società pubblica;

- 3) Asco TLC non svolgerebbe attività di interesse pubblico: né con l'infrastrutturazione della rete in fibra nel trevigiano, né con riferimento alla cessione di traffico telefonico;

A ciò si aggiunga che Asco Holding S.p.a., essendo priva di personale e funzionando sulla base di contratti di service, presenta problematiche di adeguamento rispetto al T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, alla luce della sentenza citata - fermo restando che si è promossa impugnazione della stessa e senza alcuna acquiescenza - si ritiene doveroso assumere un nuovo provvedimento nell'ambito degli adempimenti previsti dall'art. 24, comma 1, T.U.S.P. che, integrando quello precedentemente assunto per le parti annullate, a partire da una rinnovata analisi delle società in cui l'ente detiene partecipazioni, predisponga un piano di riassetto con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, anche chiarendo quanto era già contenuto nella delibera originaria nel senso descritto dal Giudice (punti 1 e 3, mentre il punto 2 è incompatibile con quanto i Comuni ritengono corretto sulla base della legge);

PRECISATO che:

- in data con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21/07/2018, esecutiva, questo Comune ha approvato, come proposto dalla società partecipata Asco Holding S.p.a. tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, modifiche statutarie della società finalizzate a rinforzare la governance della holding (al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici) e ad incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate, prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali (anche rinunciando alla partecipazione dei soci che non fossero più interessati alla partecipazione);

- in data 23/07/2018 l'assemblea di Ascoholding ha approvato alcune modifiche allo statuto societario che attualmente sono ritenute già efficaci. E' stato altresì previsto un periodo di lock up entro il quale i soci si sono impegnati a non dismettere la partecipazione ed è stato attribuito un diritto di prelazione ai soci e introdotto una clausola di gradimento nel caso in cui le azioni venissero cedute.

DATO ATTO che con la succitata delibera il Comune ha deliberato di non esercitare il diritto di recesso dalla società ai sensi dell'art. 2437 ss. c.c. e di dare indirizzo e mandato al Rappresentante dell'Ente nelle assemblee societarie di Asco Holding S.p.a. di votare l'approvazione delle modifiche statutarie,

precisando di mantenere la propria partecipazione in Asco Holding a fronte di un percorso di razionalizzazione e di valorizzazione del gruppo stesso;

EVIDENZIATO che:

- nel perseguimento del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente e avuto riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, l'Amministrazione aveva con deliberazione di C.C. n. 30 del 27/09/2017 manifestato l'indirizzo politico di mantenere e potenziare la "holding" procedendo ad una operazione di fusione di Asco Holding S.p.a. con la partecipata Asco TLC S.p.a. , al fine di risolvere il tema della mancanza di personale da parte di Asco TLC rispetto a quanto richiesto dal TUSP;

- conseguentemente, a seguito di convocazione dell'assemblea di Asco Holding S.p.a. in data 26.03.2018 il rappresentante del Comune di Sernaglia della Battaglia aveva votato il seguente Odg: <<esecuzione delle delibere comunali inerenti alla fusione di Asco Holding con Asco Tlc Spa dando mandato al C.d.A. di Asco Holding di adottare ogni misura per assicurare che tale esecuzione avvenga nel rispetto del T.U.S.P.>>;

RIBADITO che:

- questo comune ritiene indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità e ritiene fondamentale il ruolo della società capogruppo per la riorganizzazione della governance delle società che gestiscono servizi strumentali e servizi di interesse generale a rilevanza economica. I Comuni non dispongono infatti di strumenti di coordinamento del gruppo Asco a parte la Holding, ed essa dunque è il fondamentale strumento per evitare che le partecipazioni comunali alle società del gruppo, senza holding, siano poco incisive e disarticolate;

- la scelta della fusione con Asco Piave S.p.a. proposta dal socio privato, avrebbe determinato l'annacquamento del capitale sociale pubblico all'interno di una quotata in borsa con problematiche evidenti di coordinamento dell'azionariato pubblico (come è evidente considerando anche solo il dato quantitativo con riferimento alla data della razionalizzazione: Asco holding è a maggioranza pubblica al 90% mentre Asco Piave vede un controllo pubblico per una percentuale molto minore pari a circa il 60%);

PRESO ATTO della:

- deliberazione della Corte dei Conti n. 24/SEZAUT/2015/FRG secondo cui "La qualificazione di una società come "strumentale" si ricollega alla tipologia di attività, che è rivolta agli stessi enti promotori o, comunque, azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"...Omissis..."Tra i servizi strumentali, è da includere la gestione delle partecipazioni societarie, talora affidata ad una società di primo livello (holding pura), con possibile verificarsi del presupposto di cui al citato art. 1, co. 611, l. n. 190/2014 (società formate da soli amministratori o da un numero superiore a quello dei dipendenti)...."(come nel caso di Asco Holding S.p.a.);

- deliberazione della Corte dei Conti n. 27/SEZAUT/2017/FRG paragrafo 1.5.4 per cui: "... Le stesse problematiche si pongono a seguito dell'adozione del modello holding, ossia quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata ad una società di primo livello (holding pura o finanziaria), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la holding svolge attività strumentali. Diversamente, la holding operativa (o mista), svolge anche attività di produzione o di scambio." .. omissis.... "Nella riforma delle società a partecipazione pubblica, le società holding sono espressamente riconosciute, ritenendo che il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti"(art. 4, co. 5, d.lgs. n. 175/2016)."

VISTO altresì l'art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" del D.Lgs. 75/2016 secondo cui:

- "1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
- 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; "...omissis...
 - "d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; "

CONSIDERATO dunque che i punti di criticità delle partecipate comunali, anche tenendo conto dei punti rilevati dal TAR e che erano già contenuti nella delibera originaria, possono essere risolti come segue:

1) il comune ritiene, alla luce delle norme vigenti, tenuto conto dell'art. 4, comma 5 della Madia, opportuno orientarsi preferibilmente verso un modello di Holding pura riconsiderando, pertanto, la scelta di fondersi con Asco Tlc S.p.a. che costituiva la prima misura di razionalizzazione individuata per superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) (assenza di dipendenti), procedendo con la trasformazione dei contratti di service in contratti di lavoro alle dipendenze di Asco Holding;

2) in Asco Holding la presenza pubblica dovrà essere rafforzata almeno attraverso convenzioni di coordinamento informativo tra i soci e attraverso la liquidazione delle quote di coloro che non condividono tale prospettiva, ivi compresi i privati. A tal fine, si dà atto dell'approvazione con deliberazione C.C. n. 24 del 21/07/2018 della modifica statutaria di Asco Holding che prevede il recesso di coloro, in particolare privati, che non concordano su tale percorso, anche con previsione di clausole di Lock up per consolidare l'influenza pubblica su Asco Holding;

3) Asco TLC S.p.a., fatta salva la necessità di valutare la convenienza sotto il profilo della efficienza, efficacia ed economicità, di portarla, attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda, all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, potrà continuare ad operare al più nel settore della <<fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.>> (Art. 3 comma 2 D. Lgs n. 259 del 2003), con esclusione del ramo aziendale che si occupa di traffico telefonico. Tale ramo, nei tempi richiesti dalla normativa vigente, dovrà essere ceduto sul mercato ovvero anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda mantenuto all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, qualora la normativa consenta tale percorso. Quanto sopra un anno dalla data di approvazione della presente delibera, decorrendo l'anno dalla nuova approvazione della delibera di razionalizzazione, essendo stata annullata la precedente ;

4) nel caso in cui Asco TLC S.p.a non sia portata all'interno del gruppo Asco Piave, la fornitura delle reti (con esclusione del traffico) deve svolgersi a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e gli altri Comuni soci: il Comune deliberante deve redigere una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario con i Comuni soci e con la medesima Asco TLC. Si invita sul punto Asco TLC a proporre un testo di convenzione ai Comuni soci entro 6 mesi dalla data di approvazione di questa delibera;

SOTTOLINEATO che:

- per attuare le misure di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. le succitate misure, chiedendogli di darvi attuazione e di predisporre e far predisporre un progetto per portare Asco TLC all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa oppure per scorporare le attività a mercato di Asco Tlc S.p.a. e gli altri atti e documenti e valutazioni a ciò necessari, al fine di attuare la misura entro un anno dalla data della presente delibera come previsto dalla normativa inerente alle dismissioni di quote societarie art. 24 comma 4 TUPS ;

- in ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding deve predisporre ed adottare entro un anno un anno dall'adozione della presente delibera, gli atti che consentano ai singoli soci pubblici di influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi valutando se sia sufficiente a tale proposito promuovere la stipula di una convenzione quanto meno informativa tra gli enti pubblici soci;

- per quanto concerne la maggiore strutturazione della società, ribadito che la società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione e che l'intero gruppo conta 526 dipendenti, è necessario risolvere tale criticità entro un anno dall'adozione della delibera - come già detto sopra - anche assumendo dipendenti in numero coerente con l'attuale utilizzo odierno dei contratti di service tenuto conto anche della possibilità di diminuire il numero degli amministratori ovvero con altre forme nel rispetto della legge;

DATO ATTO che la Società capogruppo Asco Holding S.p.a. alla data della razionalizzazione ed a tutto il 2017, risulta detenere:

1. partecipazioni di controllo in 4 società: Ascopiave S.p.a., quota del 61,562% (società quotata che a propria volta detiene numerose partecipazioni di controllo e di minoranza); Asco TLC S.p.a., quota del 91%, Seven Center S.r.l. (in liquidazione), Rijeka Una Invest S.r.l. (in liquidazione, che a sua volta detiene il 100% della società Alverman S.r.l., anch'essa in liquidazione);

2. partecipazioni di minoranza in una società: il 10% del capitale sociale di Bim Piave Nuove Energie s.r.l.;

TENUTO CONTO che:

- l'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. prevede che: "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.";

- Ascopiave S.p.a. è una società quotata, che svolge, direttamente e tramite società controllate, molteplici attività nel settore della distribuzione e fornitura del gas naturale e della fornitura di energia elettrica e che si trova perciò in regime giuridico derogatorio previsto dall'art. 1 comma 5 del T.U.S.P. per le società quotate che si applica anche alle società loro partecipate per cui la partecipazione in Asco Trade può permanere;

TENUTO CONTO degli atti istruttori acquisiti dal Comune;

VISTO l'esito della ricognizione a suo tempo effettuata, come risultante nell'allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale che viene integralmente confermato per le parti non innovate con la presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, di dover rinnovare la ricognizione ed approvare a seguito di una nuova analisi alcune delle schede già approvate a suo tempo nelle parti incompatibili con quanto sopra e in particolare:

" la scheda 03.01 finalità perseguite ed attività ammesse (art. 4 e 26);

" la scheda 03.02 condizioni art. 20 co. 2;

" la scheda 04 mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

" la scheda 05.05 riepilogo azioni di razionalizzazione;

ESAMINATE E CONDIVISE le integrazioni del Piano di revisione di cui all'Allegato A, redatte secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

PRESO ATTO che, giusta quanto previsto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, le schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

RITENUTO di confermare, per le parti non espressamente innovate con la presente deliberazione, il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche di cui all'Allegato A della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017;

PRECISATO ulteriormente che:

- la riedizione del potere di ricognizione straordinaria ex art. 24 cit. oltre il termine del 30 settembre 2017, si è resa necessaria a seguito dell'annullamento giurisdizionale del precedente atto di ricognizione;
- sono state adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding;
- la scelta intrapresa non preclude peraltro la facoltà da parte del Comune, in relazione ai propri atti di programmazione di valutare una successiva alienazione, anche parziale, delle proprie quote societarie;

ATTESO altresì che:

- il citato D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100 ha previsto nuove norme di riferimento per il mantenimento della partecipazione delle pubbliche amministrazioni nelle società di capitali, per la loro gestione e per l'affidamento alle stesse di servizi pubblici;
- le suddette innovazioni di legge prevedono, tra l'altro, il necessario adeguamento degli statuti sociali dei soggetti partecipati al fine di renderli conformi al dettato normativo;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere positivo del legale dell'Ente nel processo Plavisgas;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 54 del 29/12/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 04/06/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/09/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio consolidato del gruppo ente locale dell'anno 2016;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. e) e g) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16/6/2017, n. 100;
- lo Statuto del Comune;
- il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata;

SENTITA sull'argomento la relazione del Sindaco e i successivi interventi registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene allegata alla presente (allegato c)

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P. ad integrazione del Piano di revisione straordinaria delle società partecipate possedute da questo Comune, le schede che vengono allegate sub A al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 - " la scheda 03.01 finalità perseguite ed attività ammesse (art. 4 e 26);
 - " la scheda 03.02 condizioni art. 20 co. 2;
 - " la scheda 04 mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
 - " la scheda 05.05 riepilogo azioni di razionalizzazione;
3. Di dare atto che il Piano di Revisione straordinaria delle società pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017 e ad essa allegato sub A quale parte integrante e sostanziale, con la presente deliberazione è confermato per le parti non innovate e non incompatibili;
4. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente e che la situazione rispetto all'atto di ricognizione straordinaria è invariata con riferimento anche alla data del 31/12/2017;
5. Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di Asco Holding;
6. Di dare atto che per attuare le misure contenute nelle premesse del presente provvedimento (sia con riguardo ad Asco Holding S.p.A., che con riguardo ad ASCO TLC ed Asco Piave) sia al fine dell'adeguamento alla normativa vigente, questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la presente delibera al fine dell'adozione da parte del medesimo, anche previa delibera assembleare, delle attività conseguenti;
7. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi di legge anche mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
8. Di dare luogo entro un anno dalla presente delibera alla dismissione del ramo aziendale inerente al traffico telefonico oggi in capo ad Asco TLC con la cessione di tale ramo d'azienda o con altra modalità, valutando la convenienza di mantenere tale ramo aziendale o l'intera società all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa;
9. Di rafforzare la dominanza pubblica in Asco holding e più in generale il ruolo di coordinamento di tale società, anche attraverso l'assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service, anche attraverso modifiche statutarie e convenzione tra i soci;
10. Di mantenere le partecipazioni in Asco TLC, limitatamente al servizio di interesse generale inerente alla infrastrutturazione della rete sul territorio, garantendo attraverso una convenzione tra i Comuni e la società la funzionalità agli interessi locali di tale rete fatta salva la possibilità di valutare di portare l'intera società all'interno del gruppo della quotata Asco Piave;
11. Di mantenere la partecipazione in Asco Trade, in quanto società controllata da quotata in borsa;
12. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dal T.U.P.S.;
13. Di dare atto che:
 - la delibera viene trasmessa in Corte dei Conti e AGCM;
 - l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
 - resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora siano acquisiti elementi tecnici imparziali orientati all'esclusivo perseguimento dell'interesse pubblico dell'Ente, anche in esito delle decisioni dell'assemblea generale di Asco Holding e tenuto conto della quota esigua di partecipazione societaria detenuta da questo Comune;

Il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU, con ulteriore votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano dai n° 13 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
FREGOLENT SONIA

Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
DE NONI PAOLA

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Comune di Sernaglia della
Battaglia

Codice fiscale dell'Ente: 00546910266

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Responsabile del Servizio
Contabile

Nome:

Olivia

Cognome:

Da Parè

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza Martiri della Liberta' 1

Telefono:

0438 965314

Fax:

0438 965363

Posta elettronica:

ragioneria@comune.sernaglia.tv.it

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1.- Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1); le motivazioni sono le seguenti:
 (a) l'articolo 2 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 attribuisce al Comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuovere lo sviluppo. L'art. 13 del Tuel attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. L'art. 112 del Tuel stabilisce che gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
 (b) Asco Holding, tramite la controllata AP-Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding); attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
 (c) Asco Holding, tramite la controllata Asco-TLC, ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione, in questo Comune. La realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione a banda larga che rappresentano infrastrutture strategiche a livello nazionale — è un importante elemento di sviluppo economico e civile della comunità comunale;
 (d) in generale, le attività svolte da Asco Holding, lo svolgimento di tali attività e servizi attraverso Asco Holding è quindi necessario ed è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione, previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016);
 (e) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno);
 (f) questo Comune non sarebbe assolutamente in grado di svolgere singolarmente e in altre forme (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) le attività e i servizi forniti dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività e servizi attraverso Asco Holding è quindi necessario ed è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione, previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016);

Ad integrazione di quanto riportato nella scheda precedentemente approvata, in data 5 aprile 2018 è intervenuta sentenza del TAR Veneto n. 363/2018 che ha evidenziato che sembrerebbe confermata la fondatezza del ricorso in relazione alle attività indirettamente svolte dalla Holding in quanto Asco TLC svolge attività a mercato ed Asco Piave, pur essendo un gruppo quotato in borsa, non può svolgere attività a mercato tramite Asco Trade. Avverso la succitata sentenza il Comune ha interposto appello al Consiglio di Stato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,07
2014	24.463.828,95
2013	17.419.429,47
2012	14.297.066,94
2011	-10.115.888,86

FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Si ritiene necessario adeguare al T.U.S.P. lo statuto di Asco Holding S.p.a. nonché valorizzarne il ruolo quale strumento di governance per i comuni soci, al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici ed incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate prevedendo altresì iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali. In ogni caso, il C.D.A. di Asco Holding deve, allo scopo di consentire ai comuni soci di conformarsi alla sentenza del T.A.R. e di rispettare la Madia, predisporre e far adottare entro un anno dall'adozione della precedente delibera, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P., tutti gli atti necessari affinché i singoli soci pubblici possano influire sulle decisioni strategiche della società e sulle decisioni attinenti alle modalità di accesso ai servizi e di erogazione di questi. Per quanto concerne la maggiore strutturazione della società il C.D.A. deve risolvere tale criticità entro un anno dall'adozione della precedente delibera ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P. anche assumendo dipendenti in numero coerente con l'attuale utilizzo odierno dei contratti di service tenuto conto anche della possibilità di diminuire il numero degli amministratori ovvero con altre forme nel rispetto della sentenza e della legge. Ritenuto che Asco TLC S.p.a. possa continuare ad operare nel settore della <<fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice.>> (Art. 3 comma 2 D. lgs n. 259 del 2003), con esclusione del ramo aziendale che si occupa di traffico telefonico si formula indirizzo affinché tale ramo, nei tempi richiesti dalla normativa vigente, possa essere ceduto sul mercato ovvero anche attraverso operazioni societarie di scissione e di cessione di quote o di azienda mantenuto all'interno del gruppo Ascopiave quotato in borsa, qualora la normativa consenta tale percorso. Viene fatta salva la necessità di valutare la convenienza di portare Asco Tlc Spa all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa laddove se ne dimostri l'efficacia, economicità ed efficienza di tale scelta. Sempre per Asco TLC S.p.a. si rende altresì necessario che la fornitura delle reti si svolga a beneficio dei territori in cui opera il Comune deliberante e gli altri Comuni soci tra i quali dovrà essere sottoscritta una convenzione di consultazione e di coordinamento sull'operato societario. Quanto ad Asco Piave S.p.a. - alla luce della sentenza citata, fermo restando che si è promossa impugnazione della stessa - senza alcuna acquiescenza alla medesima - si ritiene doveroso che il C.D.A. di Asco Holding valuti la situazione da un punto di vista legale ed economico-finanziario ed assuma, se necessario, le conseguenti determinazioni.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_1	ASCO HOLDING S.P.A.	Diretta	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico e prestazione, a favore delle società partecipate direttamente ed indirettamente e/o a favore delle società comunque appartenenti al gruppo, di servizi tecnici, amministrativi, elettronici and data processing e finanziari.	2,20	Questo comune ritiene indispensabile il mantenimento ed il potenziamento della holding per il suo fondamentale ruolo di supporto tecnico fornito agli enti in attività di elevata complessità e che ha individuato la società capogruppo come necessaria per la riorganizzazione della governance delle società che gestiscono servizi strumentali e servizi di interesse generale a rilevanza economica;
Dir_2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Diretta	Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato	1,6632	La scelta di mantenimento considera che la società svolge una attività di produzione di servizio, quale il servizio idrico integrato considerato strategico per il Comune, in linea con i risultati del referendum "sull'acqua bene comune" del 2011. E' pertanto una partecipazione strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune. Non è possibile la internalizzazione delle attività svolte dalla società in quanto la legge vieta la gestione dei servizi affidati se non negli ambiti territoriali ottimali. In relazione alla eseguità della quota di partecipazione è difficile optare per modalità alternative di gestione (ad esempio aziende speciali). La società registra risultati di esercizio positivi. E' già stato attuato un processo di razionalizzazione, previsto nel piano comunale di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni del Comune ai sensi della L. 190/2014, mediante la fusione per incorporazione, avvenuta nel corso del 2017, della Società Schievenin Alto Trevigiano SRL (gestore del patrimonio idrico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000) partecipata direttamente dal Comune. Prima di tale fusione la partecipazione in ATS da parte del Comune era pari a 1,57%.
Dir_3	GAL - ALTAMARCA TREVIGIANA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Diretta	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader oer l'Area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	1,36	La partecipazione del Comune al Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana, organismo pubblico-privato previsto da un Regolamento comunitario consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo del proprio ambito territoriale rurale. La società non è mai in perdita e produce costantemente utili di esercizio. In passato è già stato attuato un processo di razionalizzazione mediante fusione con altri GAL presenti nel territorio provinciale. La partecipazione è pertanto ammessa dalla normativa europea di riferimento e della art. 4, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 e il Comune ha usufruito e sta attualmente usufruendo di contributi per la realizzazioni di opere ed interventi.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_4	FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE IN LIQUIDAZIONE	52,00	Non sono stimabili	NO
Fusione/Incorporazione					

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il Revisore dei Conti,

Vista

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 04/09/2018 avente ad oggetto “RINNOVO PROCEDIMENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 000363/2018 DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/09/2017”
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dell’organo di revisione;
- lo statuto ed il regolamento vigenti dell’ente;
- quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016 ed in particolare dall’art. 24 del T.U.S.P.;
- l’esito della ricognizione delle partecipazioni effettuata dall’ente;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 00363/2018 del 05/04/2018;
- il parere espresso dal sottoscritto in ordine al precedente piano di razionalizzazione del 21/09/2017;

presa in esame

la proposta di deliberazione in epigrafe unitamente ai suoi allegati ed effettuate le

1 

verifiche ritenute necessarie al fine di esprimere un motivato parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) D. Lgs. N. 26/2000;

considerato

che la presente proposta di deliberazione conferma integralmente il precedente piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2017 fatta eccezione per le modificazioni rappresentate nell'allegato sub A;

dato atto

che il dispositivo della sentenza del TAR Veneto accoglie il ricorso del proponente Plevisgas srl annullando la deliberazione Comunale n. 30 del 27/09/2017 con la quale l'ente approvava il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 175/2016;

che secondo il T.A.R. del Veneto il D.Lgs 175/2016 non vieta la riedizione del piano di revisione straordinaria ex art. 24 oltre il termine del 30 settembre 2017, ove resasi necessaria a seguito di annullamento giurisdizionale;

che ai sensi del comma 4 dell'art. 24 le eventuali alienazioni sono da effettuarsi entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 del medesimo articolo;

per tutto quanto sopra esposto

esprime parere favorevole alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 04/09/2018 ed al suo allegato subordinatamente all'integrale adesione dell'ente alle disposizioni tutte contenute nella sentenza del TAR Veneto n. 00363/2018 del 05/04/2018 ovvero all'adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare i rilievi in essa contenuti nei tempi previsti dalla normativa attualmente in vigore; in particolare, in via esplicitativa e non esaustiva,:

- la dismissione del ramo aziendale inerente il traffico telefonico oggi in capo ad Asco TLC ovvero il trasferimento dell'attività all'interno della società



- quotata Ascopiave spa;
- l'assunzione di dipendenti in Asco Holding spa in numero sufficiente ad escludere la causa di dismissione della partecipazione di cui all'art. 20, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 175/2016;
 - di ottenere il controllo, il controllo analogo ovvero il controllo analogo congiunto delle società partecipate ed in particolare in Asco Holding spa.

Diversamente l'ente dovrà procedere alle alienazioni delle partecipazioni non aderenti ai dettati normativi vigenti fatte salve eventuali modifiche legislative ovvero indicazioni diverse derivanti da sentenze in esito a ricorsi e/o appelli avverso la pronuncia del TAR del Veneto n. 00363/2018 che dovessero intervenire successivamente al presente parere.

Martellago 07 settembre 2018

Il Revisore dei Conti

Dott. Nicola Miotello



Allegato c) deliberazione n° 27 C.C. in data 14.9.2018

RINNOVO PROCEDIMENTO DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 000363/2018 DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27/09/2017.

SINDACO:

Come avrete avuto modo di leggere in base alla proposta agli atti, sostanzialmente andiamo a recepire parte della sentenza del TAR che ha annullato, non completamente ma limitatamente all'ipotesi di fusione tra Asco Holding e Asco TLC, la nostra delibera. Le vicende sono note, quindi io poi eventualmente sono a disposizione per eventuali chiarimenti, comunque l'obiettivo è stato quello, con la delibera precedente, di andare a rafforzare il ruolo dei soci all'interno dell'Assemblea con le modifiche statutarie e permettere a coloro che non credono in questa società di uscire. Questo ulteriore passaggio è finalizzato a recepire parte della sentenza del TAR per non essere inadempienti entro il termine del 30 settembre. Con questa proposta di delibera, sostanzialmente, andiamo a dire o comunque invitiamo il C.d.A. di Asco Holding ad adempiere a tutto quello che prevede la normativa, o meglio la Legge Madia, in tema di assunzione dipendenti da un lato e, dall'altro lato, diciamo a Asco Holding di cedere, o comunque di spostare la parte traffico di TLC o comunque di spostare la partecipata o di cederla in altra società del gruppo. Questo per, appunto, essere il più possibile coerenti con quanto scritto dal TAR, sentenza che comunque ricordo noi abbiamo appellato in Consiglio di Stato e la cui sospensiva dovrebbe essere trattata attorno al 20 settembre. In ogni caso, riteniamo non sia opportuno arrivare all'ultimo momento nell'adozione della nuova delibera di riorganizzazione, per cui questa sera veniamo a proporre la votazione di questo nuovo atto. Se ci sono domande, chiarimenti rispetto a quanto posto agli atti sono a disposizione.

CONS. BALASSO:

Buonasera, intanto. Non ho capito una cosa, noi adesso facciamo questa delibera che forse potrebbe servire un domani se il Consiglio di Stato non ci dà ragione?

SINDACO:

In ogni caso, cosa che noi comunque dicevamo allora, nella prima delibera che abbiamo adottato ancora a settembre, dicevamo che per sopperire alla carenza di dipendenti, sostanzialmente, prevedevamo di trovare la soluzione nella fusione con Asco TLC. Questa posizione non è stata condivisa dal TAR, già allora comunque, il nostro Avvocato l'ha scritto nelle proprie memorie, scrivevamo che quella fusione doveva essere rispondente ai principi normativi e prevedere lo scorporo della parte traffico di TLC. Cosa che non è in linea, in questo momento, con la normativa. Ed è stato uno

degli elementi che ha evidenziato il TAR come non rispondente alla legge attuale. Quindi, con questa delibera andiamo a dire alla Holding: adeguati alla legge Madia per quanto riguarda i dipendenti e adeguati anche per quanto riguarda la parte traffico, cioè decidi tu se poi vuoi cedere soltanto il traffico, cedere l'intero ramo d'azienda, spostare la società, questa è una scelta che non compete a questo Consiglio, ma a questo Consiglio questa sera viene chiesto semplicemente di deliberare, di dare mandato alla Holding di trovare la corretta collocazione di Asco TLC all'interno del Gruppo.

CONS. BALASSO:

Ma il ricorso presentato...

SINDACO:

Sì, noi abbiamo la sospensiva, però poi ci sarà il merito e non avremo sicuramente una risposta entro il 30 settembre che è il termine introdotto nella Madia per adeguarsi.

CONS. BALASSO:

Va bene. Grazie.

SINDACO:

Se non ci sono altre domande o chiarimenti, metterei in votazione la proposta di nuova razionalizzazione così come agli atti.